

AUDIZIONE SUL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 «SEMPLIFICAZIONI»

*presso le Commissioni riunite I Affari Costituzionali e VIII Lavori Pubblici
Senato della Repubblica*

Roma, 29 luglio 2020

GLI INTERVENTI DI ENEL PER IL RILANCIO DEL SISTEMA PAESE

L'emergenza Covid-19 ha impattato sul tessuto socio economico del Paese creando uno spartiacque storico. Le aziende si trovano di fronte a una delle sfide più complesse di sempre, ossia quella di dover gestire le criticità nel breve periodo riuscendo al contempo ad elaborare una nuova visione di futuro che possa essere d'aiuto per il sistema Paese. È necessaria un'azione integrata da parte degli attori economici e di quelli istituzionali per creare le condizioni migliori al fine di mitigare i rischi derivanti dall'emergenza, e al contempo sviluppare un sistema economico maggiormente orientato alla creazione di valore basato sui principi della sostenibilità ambientale.

In questo contesto, Enel ritiene indispensabile agire per agevolare le attività volte a promuovere lo sviluppo delle rinnovabili e la decarbonizzazione del settore energetico al fine di supportare il processo di transizione energetica del Paese coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), con gli impegni verso l'Unione Europea e con l'Accordo di Parigi COP21. Inoltre, l'intervento di Enel aiuterebbe a supportare e rilanciare la ripresa economica del Paese per mezzo di un piano di investimenti privati lungo tutta la filiera garantendo benefici economici e di sostenibilità. Tali interventi genererebbero un impatto socio-economico¹ che ammonterebbe complessivamente a circa a 50 miliardi di euro di Pil generato e 15,5 miliardi di gettito fiscale con l'impiego di circa 300 mila lavoratori. Ciò tramite alcune azioni fondamentali:

- Sviluppare un piano di graduale dismissione degli impianti a carbone e progressiva sostituzione con nuova capacità a gas e rinnovabile in linea con il PNIEC
- Preservare il più possibile l'impiantistica esistente in un'ottica di economia circolare e di sostenibilità
- Supportare gli investimenti per il rilancio della capacità produttiva delle rinnovabili in Italia
- Facilitare benefici in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, sviluppo dell'indotto, di presidio tecnologico e di sostenibilità
- Favorire lo sviluppo e l'adeguamento tecnologico delle reti di distribuzione per incrementare l'efficienza e la flessibilità del sistema
- Raggiungere i target di decarbonizzazione grazie all'elettrificazione dei consumi finali e l'efficienza energetica

DL SEMPLIFICAZIONI: MISURE E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

Il provvedimento impatta su importanti questioni nodali - soprattutto procedurali - dell'azione pubblica, che rallentano lo svolgimento delle procedure e bloccano la realizzazione degli investimenti: vengono velocizzate procedure autorizzative, intervenendo in ambiti essenziali quali quelli dei contratti pubblici,

¹ Stima Enel basata su Modelli di Equilibrio Economico Generale per la valutazione di effetti diretti, indiretti ed indotti con metodologia certificata dalla LUISS Business School

dell'edilizia e soprattutto dell'ambiente, con misure dirette a rilanciare gli investimenti sia pubblici che privati.

Gli interventi sono nel complesso positivi, ma si evincono ancora delle aree di possibile miglioramento sulle quali si potrebbe lavorare attraverso interventi correttivi/integrativi puntuali in fase di conversione del provvedimento. Si auspica in particolare che vengano raccolte e recepite le istanze dei diversi operatori che saranno gli attori principali del rilancio degli investimenti.

Di seguito, alcune proposte di miglioramento di dettaglio delle misure contenute nel decreto.

1. Proposte in tema di razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (Art. 50)

La norma interviene positivamente sulla disciplina VIA, riducendone le tempistiche e razionalizzandone le procedure. Inoltre, viene prevista l'istituzione di una Commissione tecnica per la valutazione delle opere ai fini dell'attuazione del PNIEC e la previsione di una procedura accelerata (fast-track) per esse.

Tuttavia, poiché le disposizioni non si applicano ai progetti con procedimento VIA già avviato, si rende necessario prevedere la possibilità di accedere alle nuove procedure semplificate ed accelerate di VIA/esclusione VIA anche a tali progetti, facendo salva, la facoltà per il proponente di terminare la procedura con le norme in vigore al momento della presentazione dell'istanza, così da evitare possibili ritardi nell'adozione del provvedimento.

2. Proposte in tema di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, nonché di spalma incentivi (Art. 56)

Le disposizioni hanno la finalità di semplificare gli interventi di ammodernamento di impianti esistenti alimentati da fonti rinnovabili, anche in corso di incentivazione, e di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione.

In particolare si prevedono importanti semplificazioni attraverso una definizione chiara e univoca degli interventi di modifica considerati sostanziali (quindi da assoggettare ad autorizzazione unica) e quelli non sostanziali come ad es. le modifiche su impianti fotovoltaici o idroelettrici che non comportino variazioni volumetriche. Allo stesso tempo viene semplificato l'iter per gli interventi che comportano una variazione minima (entro limiti fissati) delle dimensioni fisiche degli impianti o che riguardano l'installazione di fotovoltaico sugli edifici.

La norma potrebbe aspirare a un maggior livello di ambizione semplificando le procedure anche ai fini dello sviluppo di nuova capacità rinnovabile di competenza regionale, incidendo, in particolare, sulle tempistiche del provvedimento autorizzatorio unico regionale. Tale semplificazione si potrebbe attuare da un lato, mediante una modifica dell'art. 13 comma 1, rendendo la modalità della conferenza semplificata cd. straordinaria applicabile senza limite di tempi e, dall'altro estendendo tale tipologia di conferenza anche ai procedimenti sottoposti a provvedimento autorizzatorio unico regionale e ciò proprio al fine di una maggior riduzione dei termini di adozione del provvedimento finale.

Sarebbe auspicabile inoltre introdurre tempistiche certe ai fini dell'adozione del decreto – da tempo atteso – volto ad individuare per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica.

Risulterebbe utile, infine, introdurre una chiara disciplina di riferimento e semplificata per le varianti di progetti autorizzati ma non realizzati o di impianti esistenti.

3. Proposte in tema di semplificazioni delle attività di installazione di infrastrutture di ricarica elettrica (Art. 57)

La misura è positiva soprattutto nella parte in cui si prevede la definizione di tariffe specifiche per la mobilità elettrica, sia per la ricarica in ambito pubblico che per la ricarica in ambito privato. La riduzione delle componenti regolate delle tariffe elettriche rappresenta, infatti, un elemento imprescindibile per la diffusione della mobilità elettrica nel nostro Paese. È importante anche, in un'ottica di semplificazione, prevedere che la ricarica privata sia definita come un servizio, al pari di quanto già previsto dal d.lgs 257 del 2016 (di recepimento della Direttiva DAFI) per la ricarica pubblica.

Positiva è anche la previsione che le aree di servizio vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Tuttavia la disposizione crea una lacuna normativa perché non chiarisce quale procedura autorizzativa è applicabile in luogo della SCIA (abrogata dal comma 14) per l'installazione infrastrutture di ricarica su aree aperte al pubblico nonché la disciplina applicabile per le installazioni su aree private.

Sarebbe a tal fine auspicabile sostituire la SCIA con un più agile strumento rappresentato da una richiesta, unificata, di occupazione e manomissione del suolo pubblico, da presentare al Comune assieme a una lista, anch'essa semplificata, di documentazione aggiuntiva.

Mentre per le infrastrutture di ricarica su suolo privato, l'installazione dovrebbe considerarsi attività libera non soggetta ad autorizzazione né a segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione inizio lavori, fermo restando il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici.

4. Proposte in tema di semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione ed accumulo di energia (Art. 62)

Positiva la misura finalizzata al miglioramento della sostenibilità ambientale del parco impianti di produzione di energia elettrica, con la previsione di strumenti semplificatori quali procedura semplificata di autorizzazione degli interventi su centrali esistenti, semplice comunicazione preventiva per tutti gli interventi che non comportano modifiche di aspetti ambientali o non sostanziali, o il ricorso alla SCIA per alcune specifiche opere civili. La norma inoltre introduce una disciplina specifica per l'installazione di accumuli elettrochimici.

Per gli impianti di accumulo che non costituiscono modifiche sostanziali si rende tuttavia necessario prevedere una procedura autorizzativa semplificata in ragione delle caratteristiche distintive dei sistemi di accumulo – elevata densità energetica nonché ingombro minimale di spazi – che renderebbero penalizzante per lo sviluppo di tale nuova tecnologia l'applicazione di una procedura autorizzativa unica.

Sarebbe auspicabile chiarire inoltre che tra gli interventi sottoposti a mera comunicazione preventiva al MISE sono da includere anche quelli relativi alle demolizioni di manufatti, poiché questi non costituiscono modifica sostanziale dell'impianto e sono funzionali alle attività di riconversione degli stessi.

5. Proposte in tema di semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica (Art. 61)

La misura interviene positivamente con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale i procedimenti per lo sviluppo delle reti di distribuzione, grazie alla previsione di linee guida nazionali per la semplificazione di tali



procedimenti autorizzativi, e l'utilizzo del SINFI (Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture) per la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio.

Si rende tuttavia necessario esplicitare i criteri ed i principi direttivi a cui le Linee Guida si devono ispirare, prevedendone anche i termini per l'adozione, poiché una previsione solo generica del ricorso alle Linee Guida nazionali potrebbe non essere sufficientemente efficace all'obiettivo di armonizzazione delle procedure sul territorio nazionale.